

Trento, 16 marzo 2018

## Il lavoro volontario

a cura di Marco Cazzanelli

Le prestazioni lavorative svolte nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche possono essere distinte in due tipologie. Da un lato abbiamo le prestazioni a titolo gratuito, il cosiddetto lavoro volontario o volontariato, e dall'altro le prestazioni retribuite. Oggetto del presente approfondimento, come desumibile dal titolo, è il lavoro volontario.

La definizione di attività di volontariato è rinvenibile nelle cosiddetta "Legge quadro sul volontariato" (L. 266/1991). La norma chiarisce che per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per fini di solidarietà. Viene inoltre specificato come l'attività del volontario non possa essere retribuita in alcun modo; la qualità di volontario, infatti, risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Dopo aver definito il lavoro volontario andiamo ora ad approfondire gli aspetti che lo caratterizzano. Innanzitutto deve essere sottolineata l'importanza della motivazione che porta allo svolgimento di tali prestazioni. Per tutti i rapporti di lavoro, infatti, esiste una presunzione di onerosità che nel caso delle attività di volontariato può essere superata fornendo la motivazione che ha portato alla gratuità della prestazione. In pratica la presunzione di onerosità può essere superata dimostrando che la prestazione non è stata svolta per fini di lucro, ossia di guadagno, ma per fini solidaristici, ossia per dare un contributo, un aiuto, alla realizzazione di un'attività di interesse pubblico, che nel caso specifico delle A.S.D. è lo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica. Proprio in ragione della rilevanza pubblica di tali prestazioni e della loro gratuità, le attività di volontariato sono agevolate. Non sono sottoposte, infatti, né ad obblighi né a versamenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo. Deve essere ribadito, tuttavia, che per poter usufruire di tali agevolazioni le prestazioni lavorative devono risultare realmente a titolo gratuito. A tal proposito è opportuno precisare, pertanto, che ai volontari possono essere rimborsate unicamente le spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimento della propria attività nei confronti dell'associazione. In pratica, risultano consentiti i cosiddetti rimborsi analitici a piè di lista, mentre sono assolutamente vietati i rimborsi di tipo forfetario.

In conclusione riteniamo opportuno fornire un consiglio di carattere operativo a tutte le A.S.D. che si avvalgono dell'opera di volontari. Il nostro consiglio ha l'obiettivo di evitare qualsiasi possibile contenzioso futuro e consiste nella sottoscrizione da parte dei volontari di una dichiarazione<sup>1</sup> di gratuità delle prestazioni svolte in favore della A.S.D. Così facendo l'associazione si tutela da eventuali richieste di mancata retribuzione da parte dei volontari per le prestazioni lavorative svolte e dai susseguenti accertamenti di carattere fiscale e contributivo da parte degli organi competenti.

---

<sup>1</sup> Nella sezione "Download Documenti" dello Sportello Fiscale è disponibile il fac-simile "Prestazioni a titolo gratuito".